

CVIII.

TORNATA DEL 25 GIUGNO 1879

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO. — *Congedi — Interpellanza del Senatore Serra al Ministro della Guerra a proposito del richiamo del Reggimento di linea di guarnigione a Cagliari, e della sua surrogazione con battaglioni distaccati — Risposta del Ministro della Guerra — Replica del Senatore Serra e controreplica del Ministro — L'incidente è esaurito — Discussione del progetto di legge per l'abolizione delle tasse per la navigazione e il trasporto o la fluitazione dei legnami sui laghi, fiumi, torrenti, rivi e canali — Avvertenze del Senatore Zini Relatore — Dichiarazioni del Ministro delle Finanze — Approvazione dei tre articoli del progetto — Discussione dello schema di legge concernente una spesa straordinaria per secondo cambio decennale delle cartelle al portatore dei consolidati al 5 e 3 per cento — Approvazione dei tre articoli di cui è composto — Discussione del disegno di legge per la reintegrazione dei gradi militari a coloro che li perdettero per causa politica, e le pensioni ai feriti e alle famiglie dei morti per l'indipendenza d'Italia — Il Senatore Mezzacapo Carlo Relatore riferisce sulle petizioni trasmesse all'Ufficio Centrale — Osservazioni sull'art. 1 dei Senatori Vitelleschi, Cadorna Raffaele e dei Ministri della Guerra e delle Finanze — Approvazione dell'articolo — Aggiunta proposta dal Ministro della Guerra all'art. 2 — Considerazioni del Relatore in appoggio della soppressione dell'articolo — Proposta dell'Ufficio Centrale — Osservazioni del Ministro delle Finanze e dei Senatori Finali, Cadorna Raffaele e Brioschi — Ritiro dell'aggiunta proposta dal Ministro della Guerra — Ripresa della proposta aggiunta per parte del Senatore Finali — Considerazioni del Senatore Bruzzo e replica del Senatore Finali — Reiezione dell'aggiunta proposta dal Senatore Finali — L'articolo 2 rimane soppresso — Gli articoli successivi dal 3 ai 9 inclusivamente sono approvati in conformità delle proposte dell'ufficio Centrale — Parlano sull'art. 10 i Ministri delle Finanze e della Guerra, il Relatore e i Senatori De Filippo e Finali — Approvazione dell'articolo, secondo le proposte dell'Ufficio Centrale con due modificazioni — Approvazione degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 giusta le proposte dell'Ufficio Centrale — Osservazioni del Ministro delle Finanze e sua proposta di mantenere l'art. 16 ed ultimo nei termini del progetto ministeriale approvato — Approvazione dell'ordine del giorno contenuto nella Relazione dell'Ufficio Centrale ed accettato dal Ministero — Discussione del progetto di legge per disposizioni sui crediti e debiti di massa dei militari dell'esercito — Approvazione dei tre articoli senza osservazioni — Scrutinio segreto dei quattro progetti di legge discussi nella seduta — Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro della Guerra; più tardi intervengono il Ministro delle Finanze, dell'Istruzione Pubblica e della Marina.

Il Senatore, Segretario, VERGA dà lettura del

processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Domandano congedo il Senatore Rizzani di

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1879

5 giorni per motivi di famiglia, ed il Senatore Rizzoli di un mese per ragioni d'ufficio.

PRESIDENTE. Se nessuno fa obiezioni, questi congedi si intendono accordati.

(Sono accordati).

Interpellanza del Senatore Serra al Ministro della Guerra a proposito dell'annunziato richiamo del reggimento di linea che ha stanza in Cagliari, e sua surrogazione con battaglioni distaccati.

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno l'«interpellanza del Senatore Serra al Ministro della Guerra a proposito dell'annunziato richiamo del reggimento di linea che ha stanza in Cagliari, e sua surrogazione con battaglioni distaccati».

Il signor Senatore Serra ha la parola.

Senatore SERRA. Ho chiesto facoltà di interpellare l'onor. Ministro della Guerra colla speranza di ottenere dalla di lui cortesia una parola che valga a rassicurare i miei lontani concittadini.

Ad essi giunse ingrattissimo l'annunzio del già deciso prossimo richiamo del reggimento di linea che ha stanza in Cagliari e della sua surrogazione per mezzo di battaglioni distaccati da altri Corpi residenti al di qua del mare.

Veramente se questa misura fosse stata imposta da straordinarie ed urgenti necessità della difesa dello Stato continentale, i Sardi, che a nessun sacrificio di danaro e di sangue si rifiutarono mai quando fu in causa la unità e la indipendenza d'Italia, non soltanto rassegnati, ma anche volenterosi si assoggetterebbero a questo nuovo sacrificio; e qualora la loro isola fosse minacciata da straniera invasione, essi, che incrollabili nella loro fede verso la gloriosa Dinastia di Savoia seppero in un'epoca non molto remota e non facilmente dimenticabile conservarlesì il dominio di quell'ultimo lembo di terra italiana, ben saprebbero, nella misura della loro potenza, ripetere le prove dell'antico valore.

Ma nelle condizioni sotto questo rispetto fortunatamente normali in cui versiamo, una misura di somigliante indole offese grandemente il sentimento dei Sardi; l'offesa tanto più in quanto che essi non credono che sia una misura provvisoria e temporanea; credono invece sia ne-

cessaria conseguenza di un concetto del Governo, stando al quale l'isola di Sardegna sia relegata all'ultimo posto fra le provincie del Regno, sia considerata come un'appendice incomoda, come un'aggiunzione incapace di coordinamento col sistema generale di difesa dello Stato.

Io non aggiungerò altre parole; credo che le già dette sieno sufficienti a dimostrare la ragionevolezza e l'opportunità della mia interrogazione.

Mi riservo bensì il diritto di aggiungerne altre dopo che avrò udito la risposta che la cortesia dell'on. Ministro intenderà potermi favorire.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Io mi lusingo anzitutto che l'onorevole Serra ed i suoi compatriotti non vorranno menomamente dubitare dei sentimenti del Governo a riguardo della nobilissima isola a cui appartengono; tanto meno dei miei che dall'abbastanza lungo tempo passato nell'isola stessa, ne ho conservato dolcissima memoria e grande simpatia.

La misura che ha destato la suscettibilità degli abitanti di Cagliari essenzialmente fu dettata da considerazioni di un ordine affatto indipendente da quello di riguardi dovuti alla città, cioè da considerazioni riflettenti la mobilitazione dell'esercito e la sua costituzione in dieci corpi completi, sia per numero che per formazione in armi diverse.

È innegabile che la situazione dell'isola rispetto al continente costringe le forze, che ne muovono onde venirsi a riunire alla loro divisione, ad un tragitto il quale, se non siamo assolutamente padroni della marina, non può negarsi sia soggetto a grave pericolo.

L'onorevole Serra mi potrebbe obiettare che un'altra grande isola è tuttavia provveduta di reggimenti, di divisioni costituite.

Ma è innegabile che il transito da quell'isola al continente per lo stretto è, secondo ogni probabilità, molto più assicurato che non sarebbe quello di dieci o dodici ore almeno di navigazione che bisogna percorrere dalla Sardegna al continente.

Nel dare esecuzione al trasferimento di questo reggimento da Cagliari al continente, io non ho fatto che seguire un piano già prestabi-

lito, per il quale, come dissi, tutte le divisioni dei Corpi d'esercito dovevano essere formate su di un piede tale che il loro passaggio ad uno stato di guerra prossimo o certo fosse il più sollecito possibile. Le divisioni sono composte, come si sa, di quattro reggimenti; ora, per tenere nell'isola un reggimento di presidio, la divisione di Roma ne aveva uno di più di quello che le spettava, e questo era tratto da una divisione della valle di Po, alla quale non si è fatto altro che restituirlo. In quanto alla forza di presidio che rimane in Cagliari, posso assicurare l'on. Serra ed i suoi concittadini (e di questo credo che sono già persuasi) che essa non è minore di quella che presenta un reggimento di fanteria; anzi dirò che, essendo costituita di bersaglieri, gente scelta, si può dire che il numero di baionette è maggiore. Questo per quanto alla sicurezza ed alla forza disponibile.

Resta la parte di decoro. Forse a questo riguardo un reggimento, col suo stato maggiore, colla sua musica può aver l'aspetto di meglio soddisfarvi; ma io prego l'on. Serra di considerare se per riguardo a questa semplice convenienza si poteva derogare all'altra ben maggiore di avere i reggimenti interi alle loro divisioni.

Il trasporto di un reggimento intero è sempre più costoso di quello di tre battaglioni separati, appartenenti a reggimenti diversi; e perciò tanto meno si sarebbe potuto ricorrere al ripiego di cambiare ogni anno il reggimento, come taluno avrebbe forse a consigliare, visto che le condizioni in cui si trova rendono desiderabile un breve soggiorno. Queste condizioni sono il frazionamento in molti distaccamenti per la sicurezza pubblica di quella regione; la malaria che, volere o non volere, esiste e fa le sue vittime in non poche località; infine il danno che alla disciplina ed alla istruzione arreca questo frazionamento.

Qualcheduno dirà, e anzi ho pur sentito a dire, che questi distaccamenti sono ben contenti di essere lontani dalla sede del corpo. Ma mi si permetta di dire che io vedo ciò sotto un altro punto di vista; e se può talvolta far comodo di stare lontani dalla più rigida dipendenza del comandante di corpo, ciò non è per contro quanto si desidera in generale dai corpi stessi per il bene della disciplina.

A rimediare questo inconveniente ci sarebbe stato il ripiego di cambiare annualmente il reggimento; ma, come ho testè detto, il cambio di un reggimento è molto più costoso che non quello di più battaglioni staccati, per cui vi avrebbe ostato anche il riguardo della maggior spesa.

Farò notare ancora, senza però intendere di far paragoni, i quali, in generale, riescono sempre più o meno odiosi, che non poche città, e fra queste anche delle assai cospicue d'Italia, sono venute, per così dire, decadendo in fatto di presidio. Ed a mo' d'esempio citerò Torino stessa che aveva due brigate ed ora non ne ha più che una; come potrei citare molte città che erano capoluogo sede di divisione militare, e che quindi avevano non solo comando di brigata, ma comando di divisione, e così più reggimenti di presidio, e che sono in oggi ridotte a semplice presidio con un colonnello; intanto Cagliari conserva il comandante di presidio col grado di generale, il quale col prestigio della sua carica rende, per così dire, superflua la presenza di un colonnello per riguardo ad alta rappresentanza militare.

A me pare d'aver dette le ragioni che possono, se non soddisfare, almeno acquetare le suscettibilità delle quali si è fatto interprete l'onorevole Senatore Serra. Non posso però ora insistere su quella di supremo interesse relativa al bisogno della massima prontezza in caso di mobilitazione. Per questo bisogno vi è calcolato fino il minuto, persino tutto quanto si riferisce alla vestizione; alla prova e distribuzione d'un paio di scarpe per così dire; e quindi sarebbe stata grave trascuranza se non si fosse pensato al trasporto dei reggimenti alle divisioni, in quantochè su quattro reggimenti che a ciascuna di esse spettano, la mancanza di uno è troppo sensibile, mentre quella di un solo battaglione sarebbe danno sopportabile. E tutto ciò ancora senza tener conto degli altri inconvenienti, per la minor disciplina, per la più debole istruzione e per un certo scemamento di forze in causa dei maggiori disagi sofferti, di cui un intero reggimento porterebbe le tracce.

Spero che queste mie parole basteranno all'onorevole Collega interpellante; ad ogni modo io son disposto, per quanto posso, a dare ulte-

riori schiarimenti, se l'on. Senatore Serra li desidera.

PRESIDENTE. La parola spetta al Senatore Serra.

Senatore SERRA. Io comincio dal ringraziare l'onor. signor Ministro per le parole benevoli all'indirizzo della Sardegna, e per la grata memoria che ne conserva.

Mi dispiace di non potermi dichiarare soddisfatto della sua risposta, e di dirgli che lo saranno ancora meno i miei concittadini.

Le ragioni addotte dal signor Ministro mi pare che possano ridursi alle seguenti:

Il numero ristretto della forza che sta nella sede di un reggimento autonomo, nuoce all'istruzione ed alla disciplina del soldato.

Il mandare in Sardegna Corpi autonomi riesce più dispendioso che il mandare battaglioni distaccati.

Nel caso di una guerra la mobilitazione non sarebbe facile.

Queste in complesso mi sembrano le ragioni principali addotte dal signor Ministro.

Comincerò dalla prima: gl'inconvenienti della disciplina e dell'istruzione da cosa dipendono?

Dal ristretto numero della forza.

Il rimuoverli dipende dal signor Ministro nelle di cui mani sta il rimuoverne la causa che li produce. Questi inconvenienti non si verificavano quando in Sardegna risiedeva non solo un reggimento, ma una brigata, e quando a Cagliari stava un Comando generale di divisione militare autonomo.

Il signor Ministro ha fatto cenno della malaria.

Premetto che questo non è un privilegio tristissimo del mio paese soltanto; non andremo molto lungi da Roma per trovare la malaria, seppure non la troviamo in Roma stessa.

Ad ogni modo, questa ragione basterebbe a non mandarvi più nemmeno i battaglioni distaccati, perciò che mi pare ovvio che i riguardi che si debbono ai soldati di un Corpo autonomo, si debbano anche a quelli dei battaglioni distaccati.

Del resto, la storia della malaria della Sardegna è storia antica, e noi Sardi sappiamo pur troppo chi ne ha scritto, con quale coscienza e con quale spirito di veridicità n'ha scritto, Fuvvi un tempo in cui impiegati novellini mandavansi in Sardegna per far carriera. Quindi era necessità in loro di magnificare i sacrifici

materiali e morali che sopportavano in quella terra quasi di esilio; magnificare queste sofferenze per accrescere il patrimonio dei titoli e delle benemerienze, e così sollecitare un richiamo con promozione. Unificata l'Italia, queste idee si rettificarono, ed oggigiorno i militari e impiegati civili preferiscono quella un tempo tanto screditata residenza della Sardegna alla residenza di non poche provincie al di qua del mare.

Il signor Ministro ha parlato della spesa. Io sono profano alla materia; non so cosa costi, specialmente parlando, il trasporto di una brigata, il trasporto di un reggimento anche posto in confronto dell'invio in Sardegna di battaglioni distaccati. Ma il grosso buon senso mi fa credere che tanto si spende per mandare in Sardegna mille uomini appartenenti ad un Corpo autonomo, quanto per mandarne altrettanti appartenenti a battaglioni distaccati.

Del resto, quando io penso che la Sardegna è di soli pochi chilometri quadrati meno estesa della Sicilia, dove il Governo mantiene un intero Corpo d'armata, oltre la più numerosa legione dei carabinieri, ed i militi a cavallo, non so vedere la giustizia di un appello alle economie solo quando è in causa la mia isola nativa che fu la prima a dare l'esempio del sacrificio dei suoi Statuti dei suoi privilegi e della sua autonomia sull'altare dell'unità d'Italia.

L'onorevole Ministro riconosce la diminuzione di vantaggio e di decoro che alla città di Cagliari deriverà dal ritiro di un Corpo militare autonomo. Tra gli altri vantaggi egli ha parlato anche della Banda musicale; ed io, seguendolo in questo terreno, gli ricorderò che la musica della brigata granatieri di Sardegna è la migliore di tutto l'esercito, perchè dispone della cospicua dote costituitale dal dovizioso patrizio sardo Duca di San Pietro.

Ora, di questa banda, pagata con fondi di un cittadino sardo, i Sardi non udiranno mai le note deliziose; non avranno compenso della musica di un altro reggimento; essi dovranno contentarsi degli strazianti concerti di una fanfara di trombettieri! Se questo sia un trattamento conforme alla giustizia ed alla politica convenienza, lascio che lo appuri il signor Ministro e lo giudichi il Senato.

Il signor Ministro ha parlato della difficoltà della mobilitazione in caso di guerra.

Mi duole che questo concetto equivalga quasi a un'implicita dichiarazione *a priori*, che quando un caso di guerra vi sia, il Governo intende di lasciare quella parte del Regno, e parte non poco importante per la sua posizione geografica, lasciarla, dico, in balia del primo occupante, in balia di quella potenza che per la prima volesse impossessarsene. Questo concetto mi pare quanto meno non molto lusinghiero per la mia patria carissima.

Dice che è più facile il richiamare dalla Sicilia il Corpo d'armata che il Governo vi tiene di quello che sia richiamare le forze militari che si trovano in Sardegna. Io non sono competente neppure in questa materia, ma crederei che in un caso simile difficilmente l'onorevole signor Ministro si determinerà a richiamare dalla Sicilia, non dico tutto il Corpo d'armata che vi è, ma neppure la maggior parte. Dico di più, se questo richiamo dalle due isole fosse necessario, non vedo che sia nè più difficile nè più dispendioso il concentrare in Portotorres od in Terranuova tutto il presidio che si trova in Sardegna, e in poche ore farlo sbarcare a Civitavecchia in difesa della Capitale, di quello che sia il concentrare in Messina tutto il Corpo d'armata che presidia la Sicilia, o la maggior parte di esso, e farlo sbarcare in un altro porto più lontano della costa calabrese.

Ho creduto di dover soggiungere queste parole, e, ripeto, mi duole che le dichiarazioni e la risposta datami dall'onor. signor Ministro non soddisfino me e meno ancora soddisfaranno i miei concittadini di Sardegna.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Sebbene io non spero di ottenere un sentimento di maggior approvazione dall'onorevole Senatore Serra di quello che mi ha espresso or ora, mi permetto però di fare su alcuno dei punti che egli ha toccato, qualche rettificazione.

Riguardo al trasporto delle truppe, mi pare che egli abbia detto che tanto è il portare 1000 bersaglieri da un luogo ad un altro, come il portare un reggimento di fanteria. Ma il trasporto d'un reggimento porta con sè quello di molte altre cose, come sarebbero il materiale di amministrazione, le casse e molti altri impedimenti che non hanno singoli battaglioni

distaccati dal loro reggimento. Ben di buon animo vorrei vedere colà, come per il passato, anche un Comando di divisione; ma con i quadri ristretti che abbiamo, i più ristretti quadri di ufficiali generali che esistano in Europa, certo non mi è concesso di potere soddisfare un tale desiderio.

Della malaria non ho voluto fare un caso speciale alla Sardegna; anzi debbo dire che io, essendo di stanza a Sassari, non vi ho mai avuto un mal di capo; ma nel mio reggimento uomini che erano distaccati in varie località più interne, tornarono in ben cattivo stato.

Tali condizioni di maggiore o minore insalubrità non sono esclusive alla Sardegna, lo so, e assai altre regioni d'Italia vi sono soggette.

In quanto all'abbandono dell'isola, il Governo è ben lungi dallo averne neppure l'idea; e se una milizia apposita è specialmente istituita nell'isola, ciò viene appunto a conferma delle maggiori difficoltà che si possono incontrare, così per portare sul continente le truppe che fossero superflue nell'isola, come per portarvene dal continente in rinforzo.

Mi rincresce di non aver potuto soddisfare l'onorevole Senatore Serra, ma ho detto tutto quello che doveva dire al riguardo.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, l'interpellanza è esaurita.

Discussione del progetto di legge: Abolizione delle tasse per la navigazione e il trasporto o la fluitazione dei legnami sui laghi, fiumi, torrenti, rivi e canali (N. 56-B).

PRESIDENTE. Ora abbiamo all'ordine del giorno la discussione del progetto di legge intitolato: Abolizione delle tasse per la navigazione e il trasporto o la fluitazione dei legnami sui laghi, fiumi, torrenti, rivi e canali.

Si dà lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra*).

È aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

Senatore ZINI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ZINI. La brevissima Relazione dà ampia ragione del perchè l'Ufficio Centrale si sia accomodato delle variazioni portate dalla Camera dei Deputati a questo progetto di legge.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1879

Mi tocca solamente di rilevare una piccola inesattezza che è incorsa qui nella Relazione a proposito dell'affidamento che ne diede l'onorevole Ministro nella conferenza che ci fece l'onore di tenere con noi circa il servizio delle conche e sostegni; ove è detto di salariati dipendenti dal suo Ministero.

Evidentemente si tratta di salariati dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici col quale certamente l'onorevole Ministro avrà preso o prenderà gli opportuni accordi per questo servizio.

Ciò detto, non ci resta che di pregare l'onorevole Ministro delle finanze a voler favorire di ripetere al Senato le assicurazioni che il servizio, nonostante questa variazione, non sarà menomamente turbato, nè al momento dell'attuazione della legge, nè dopo.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLE FINANZE. Posso assicurare l'Ufficio Centrale e il Senato, che tanto il Ministero delle Finanze, quanto il Ministero dei Lavori Pubblici prenderanno tutte le misure occorrenti affinchè non si rechi nessun turbamento o sospensione o interruzione del servizio con danno dei passanti.

Se il servizio di manovra che occorre non potesse essere compiuto dai custodi idraulici che sono salariati dal Ministero dei Lavori Pubblici, non si mancherà per parte dell'Amministrazione di prendere i provvedimenti che, secondo le località e le esigenze speciali dei vari casi, potranno essere opportuni.

Era questo già il concetto in cui l'Amministrazione era entrata in seguito alla modificazione portata dal Senato a questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, la discussione generale è chiusa e si procede alla speciale.

Art. 1.

Sono abolite le tasse ora esistenti a favore dello Stato, così per la navigazione sulle acque dei laghi, dei fiumi, dei torrenti, dei rivi e dei canali naturali o artificiali, come per il trasporto o la fluitazione dei legnami sulle stesse.

È aperta la discussione su quest'articolo.

Nessuno chiedendo la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

Art. 2.

Nei canali interrotti per conche, chiuse e sostegni, dove al passaggio è necessità dell'opera manuale di giornalieri salariati, l'aiuto necessario oltre l'opera degli agenti idraulici governativi sarà fornito da chi passa il sostegno.

(Approvato).

Art. 3.

La percezione delle tasse suindicate, se è fatta in via economica dall'amministrazione, cesserà col 1° luglio 1879; se è data in appalto, non potrà durare oltre la scadenza dei contratti ora in corso, che non contengano però la clausola di revocabilità, nel qual caso questi cesseranno col 30 giugno 1879.

(Approvato).

PRESIDENTE. Si procederà in seguito alla votazione a scrutinio segreto.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Riguardo a questo progetto di legge?

MINISTRO DELLE FINANZE. No, ma per fare una preghiera al Senato, ed è di voler discuter subito il progetto N. 8: « Spesa straordinaria sul secondo cambio decennale delle cartelle al portatore dei consolidati 5 e 3 per cento ».

Questo progetto di legge fu decretato di urgenza, e deve avere la precedenza.

Io pregherei il Senato di non voler indugiare a metterlo in discussione.

PRESIDENTE. Il progetto di legge essendo stato dichiarato di urgenza, non vi è difficoltà di metterlo in discussione immediatamente, e prego uno dei signori Senatori Segretari a darne lettura.

Approvazione per articoli al progetto di legge sulla spesa straordinaria pel secondo cambio decennale delle Cartelle al portatore dei consolidati 5 e 3 per cento (N. 134).

Il Senatore, Segretario, TABARRINI dà lettura del progetto di legge.

(V. infra).

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1879

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Niuno chiedendo la parola, si passa alla discussione speciale.

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,086,000 per la seconda rinnovazione e cambio delle cartelle al portatore dei consolidati 5 e 3 per cento.

È aperta la discussione su questo articolo. Nessuno chiedendo la parola, lo pongo ai voti. Chi lo approva, è pregato di sorgere. (Approvato).

Art. 2.

La detta somma sarà iscritta nel bilancio del Ministero del Tesoro in apposito capitolo colla denominazione: *Spesa straordinaria per il secondo cambio decennale delle cartelle al portatore dei consolidati 5 e 3 per cento*, e ripartita in tre esercizi, come segue:

1879 . . .	L. 400,000
1880 . . .	> 400,000
1881 . . .	> 286,000

(Approvato).

Art. 3.

Le firme sulle cartelle da emettersi per il periodico cambio decennale, e sulle relative matrici, potranno esservi impresse per mezzo di apposito marchio con *fac-simile*.

(Approvato).

Questi progetti verranno poi votati a squittinio segreto.

Discussione del progetto di legge: Modificazioni alla legge 7 luglio 1876 per la reintegrazione dei gradi militari a coloro che li perdettero per causa politica, e per le pensioni ai feriti ed alle famiglie dei morti per l'indipendenza d'Italia (N. 90).

Ora viene il progetto di legge:

« Modificazioni alla legge 7 luglio 1876 per la reintegrazione dei gradi militari a coloro che li perdettero per causa politica e per le

pensioni ai feriti ed alle famiglie dei morti per l'indipendenza d'Italia ».

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge il progetto di legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. Domando al signor Ministro della Guerra e a quello delle Finanze se accettano gli emendamenti proposti dall'Ufficio Centrale, o invece vogliono che la discussione si apra sul progetto ministeriale del quale fu data lettura.

MINISTRO DELLE FINANZE. Trattandosi di un progetto di legge già votato dalla Camera dei Deputati, mi parrebbe più opportuno che fosse aperta la discussione sul progetto presentato dal Ministero, riservandosi di discutere gli emendamenti in occasione della discussione dei rispettivi articoli.

PRESIDENTE. Allora dichiaro aperta la discussione generale sul progetto di legge come fu votato dalla Camera e presentato dal Ministero.

Senatore MEZZACAPO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MEZZACAPO C., *Relatore*. Credo opportuno riferire al Senato intorno alle petizioni inviate relativamente a questo progetto di legge.

Una prima petizione è degli ufficiali dell'armata veneta, e comprende in qualche maniera anche gli ufficiali delle truppe regolari romane e degli altri eserciti dell'Italia.

Questi ufficiali dicono: con la legge del 1876, ed anche con la nuova legge ora in discussione, vien riconosciuto il grado conseguito dagli ufficiali tutti che hanno militato nel 1848-49; solo non viene data loro la pensione in base a questi gradi, perchè dal 1848 e 49 fino al 1859 non era trascorso un periodo di tempo sufficiente a dar loro il diritto a pensione.

Ma gli ufficiali di quelle truppe provenienti da eserciti regolari e che hanno prestato un servizio continuativo, reclamano il diritto di avere liquidata la pensione con i gradi che avevano nel 1848 e 49, mentre che l'ebbero liquidata pel servizio prestato all'Austria o prestato al Governo papale.

Codesta è una questione gravissima, e noi non abbiamo creduto di poter includere un qualche emendamento alla legge, per la stessa sua gravità. Ma certamente vuole essere preso in seria considerazione; epperò l'Ufficio Centrale crede

rimettere la petizione al Ministero della Guerra.

La seconda petizione è di un certo capitano Defelicio, il quale è stato riconosciuto per il grado che aveva nel 1848 e 1849; ma avendo preso parte alla insurrezione del 1860, prima che si organizzasse un Governo provvisorio e si formassero truppe, fu ferito gravemente, e non poté prendere servizio. Epperò si trova escluso dalla pensione concessa ai feriti.

È questa una questione interamente individuale che non può essere compresa in una legge, e così non si può che rimetterla al signor Ministro per vedere che cosa si possa fare di questa petizione.

Viene una terza petizione la quale presenta una certa gravità, ed è di sotto ufficiali veneti che hanno servito l'Austria.

Ricordano che nella difesa di Venezia, nella capitolazione che si fece coll'Austria, furono esiliati solamente 40 cittadini e tutti gli ufficiali della marina veneta; tutti gli altri furono costretti a rimanere nell'interno del paese. Ed anche volendo esulare, non l'avrebbero potuto, perchè la città era chiusa per mare e per terra. Bisognava uscire sotto gli occhi degli austriaci. L'Austria, rientrata a Venezia, prese tutti gli individui che appartenevano già all'armata austriaca e che avevano servito nell'armata veneta. Alcuni di questi erano divenuti ufficiali; li retrocesse e li mandò ai confini in Croazia e in Transilvania.

Questi dicono: oggi noi non possiamo fruire dei vantaggi degli assegni per ricompensa nazionale, perchè non abbiamo sofferto prigionia ed esilio, ma, la nostra, dicono, è stata qualche cosa di peggio della prigionia o dell'esilio.

Anche questa petizione sembra a noi degna di qualche considerazione, ma essendo noi già stati costretti a fare dei mutamenti alla legge venutaci dall'altro ramo del Parlamento, non abbiamo creduto di farne altri per non cambiarne l'economia; quindi proponiamo di rimetterla al Ministero per vedere che cosa creda di poter fare in seguito.

Quest'ultima petizione poi dal modo stesso con cui si annunzia dimostra quello che se ne può fare; perchè è d'un tale il quale chiede che tutti quelli che hanno combattuto o sofferto per la patria abbiano un compenso in danaro una volta tanto: quindi non si può che rimandarla agli atti.

PRESIDENTE. È terminata la Relazione delle petizioni?

Senatore MEZZACAPO C., *Relatore*. Non c'è altro.

PRESIDENTE. Dunque, se nessuno fa opposizione, la petizione prima e la terza, di cui ha parlato il signor Relatore...

Senatore MEZZACAPO C., *Relatore*. La prima, la seconda e la terza sono da trasmettersi al Ministero, la quarta agli atti.

PRESIDENTE. Le tre petizioni accennate dal signor Relatore saranno trasmesse al Ministero della Guerra (*sono trasmesse al Ministro della Guerra*), e la quarta agli atti.

Se nessuno chiede la parola sulla discussione generale, si procede a quella degli articoli.

Si legge Part. 1.

Il Senatore, *Segretario*, CEIESI legge:

Art. 1.

I cittadini che servirono i Governi nazionali del 1848-49 come ufficiali effettivi di terra o di mare, od in qualità di assimilati ad ufficiali, possono, mediante domanda avvalorata da autentici documenti, ottenere il grado che avevano al cessare dei detti Governi.

Sono esclusi da questa facoltà coloro, i quali

a) Siano da una Commissione, da istituirsi con Decreto Reale a cura dei Ministri della Guerra, della Marina e delle Finanze, giudicati immeritevoli di tali onorificenze;

b) Abbiano posteriormente servito di propria volontà in impieghi civili o militari i Governi restaurati;

c) Siano stati rievocati, rimossi o destituiti da impiego militare o civile avuto dal Regno Governo nazionale, ovvero condannati a pena che, a senso dei vigenti Codici per l'esercito o per la Marina, implichi che il condannato sia indegno di appartenere alla milizia di terra o di mare;

d) Sieno stati esclusi dal riconoscimento di grado dalle Commissioni di scrutinio istituite negli anni 1860 e 1866 per gli ufficiali dei Corpi volontari;

e) Avendo emigrato e non essendo inabili al servizio militare, ovvero impediti da ostacoli insuperabili e per tali riconosciuti dalla Commissione, di cui al comma a, non abbiano offerto i loro servizi nelle successive guerre per l'indipendenza italiana.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Vitelleschi.

Senatore **VITELLESCHI.** Una delle ragioni per le quali si è avuto ricorso alla prescrizione è che ne giustifica l'applicazione in ciò che dopo un lungo lasso di tempo — che la giurisprudenza ha fissato in un trentennio — torni assai difficile il ricostituire tutti i diritti i quali hanno il loro fondamento nei fatti. Quando, come nel caso nostro, si vogliono escutare diritti e apprezzare fatti che rimontano ad epoca ormai lontana è impossibile di sfuggire a riconoscere per avventura dei diritti dei quali i reclamanti in niun modo potrebbero esigere il riconoscimento mentre forse saranno dimenticati o passeranno inosservati altri casi che diritti reali e maggiori potrebbero vantare.

Per queste ragioni a me riesce difficile discutere il presente progetto di legge, e non vorrei metterci del mio per aggravarne in qualunque senso le disposizioni. Tuttavia non posso a meno di sottoporre all'onor. Ministro della Guerra talune considerazioni sopra il disposto di questa lettera *b* nel primo articolo.

Questa lettera esclude da qualunque beneficio coloro che abbiano posteriormente servito di propria volontà in impieghi civili o militari i governi restaurati. Io comprendo le ragioni che per una parte di questo periodo di 30 anni potevano ispirare queste esclusioni; ma oggi, a liquidazione finita, non commettiamo forse per questa disposizione, in certi casi, grave ingiustizia?

Cito un esempio, un caso il più frequente, tutti i militari che prima del 1848 servivano negli eserciti regolari e che presero in seguito parte ad avvenimenti per i quali i Governi restaurati li hanno rimossi dal grado che avevano guadagnato nelle battaglie nazionali avvenute in quel periodo. Evidentemente questi sono quelli che hanno sofferto più seriamente, più profondamente degli altri perchè per la causa nazionale hanno avuto troncata la loro carriera. Ora, pare proprio giusto che se alcuno di questi individui, avendo pur bisogno di vivere, ha occupato un qualunque altro impiego nel suo paese, nel paese nel quale viveva, là dove si trovava la sua famiglia, pare proprio giusto, ripeto, che questo individuo sia privato solo per questo fatto dei benefici di questo pro-

getto di legge, e da ogni testimonianza di riconoscenza da parte dei suoi compatriotti?

Io riconosco che questa disposizione può in molti casi esser giusta, quando cioè il servizio ripreso sia lo stesso o con genere del servizio in prima intrapreso, in modo che il danno e, dirò anche, il merito dell'individuo sia pareggiato e scomparso. Ma allorché questo servizio o impiego non è stato che un modo di trascinare la vita, niuno potrebbe seriamente considerarlo come un pretesto per menomare il merito del sacrificio e per non compensarne il danno ora che si compensano e si premiano tutti.

Citerò l'esempio degli ufficiali dell'antica armata pontificia, i quali nel 1848-49 presero parte a tutte quelle fazioni guerresche, certo non scevre di gloria, che si compierono con l'assedio di Roma. Alcuni di loro ottennero in quella circostanza degli avanzamenti.

Ritornato il Governo pontificio, essi furono degradati e rimessi alla posizione che occupavano prima dell'assedio, se non toccò loro peggio. Quasi tutti si ritrassero più o meno spontaneamente dal servizio. Alcuni di questi emigrarono, altri rimasero, occupando un qualche altro impiego che poterono ottenere all'ombra della loro giovinezza od oscurità; ebbene, costoro oggi sono esclusi dai benefici di questa legge.

Io non intendo fare alcuna proposta, e per l'opinione che ho espresso su queste leggi di rivendicazione di dritti antichi, e per non creare nuovi carichi allo Stato e nuovi imbarazzi al Governo, e perchè riconosco il pericolo di togliere assolutamente questo limite e questa condizione; ma non posso astenermi dal fare una raccomandazione al signor Ministro della Guerra, cioè che se vi fossero degli individui ai quali, non ostante e malgrado le disposizioni di legge, si dovrebbe pagare un vero e reale debito, se ne abbia considerazione, e si trovi il modo di soddisfarlo.

Senatore **CADORNA R., Relatore.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **CADORNA R.** Il Senatore Vitelleschi fa l'osservazione che alcuni individui contemplati nella lettera *b* e che sarebbero esclusi dal beneficio contemplato dall'art. 10, dovrebbero in alcuni casi esservi contemplati.

Io osservo che questa disposizione è stata

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1879.

fatta appunto in considerazione che quelli i quali hanno partecipato, per esempio, alle campagne del 48 e 49, che poi ripresero servizio nello Stato Pontificio, seguirono le sorti di quell'esercito e secondo il grado e gli anni di servizio, hanno già fruito delle pensioni. Difatti, alla resa di Roma, fu espressamente stipulato che non solo dovevano tutti gli ufficiali pontifici fruire della pensione, ma preferibilmente si è dichiarato che avrebbero fruito della pensione secondo la legge pontificia, perchè anteriore e perchè le tariffe erano più vantaggiose di quelle in vigore nel Regno d'Italia.

Quindi io non troverei le ragioni dell'eccezione fatta dall'onor. Vitelleschi, salve le ulteriori osservazioni e schiarimenti che volesse dare.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Io sento di non essere riuscito ad esprimere il mio pensiero.

Non parlo degli individui che hanno continuato a rimanere nella stessa carriera ed abbiano conservato la posizione che avevano. Evidentemente su quelli non può nascere questione. Ma la lettera *b* dice: « abbiano posteriormente servito di propria volontà in impieghi civili o militari i Governi restaurati ».

Tutti quelli che furono retrocessi dai gradi militari nel 1849 si ritirarono, o almeno quasi tutti, dal servizio nel quale, per la corrente di reazione che si era determinata, non avrebbero potuto perdurare. Ma non tutti perciò hanno potuto andarsene, come non tutti si sono trovati nella condizione di riprendere il servizio nel 1860. Ben pochi invece fra costoro avevano da vivere con mezzi propri, e taluni hanno preso un impiego civile qualunque per poter campare essi stessi e le loro famiglie.

Ebbene, per questo solo fatto, laddove gli altri tutti hanno ottenuto qualche cosa, questi soli rimangono esclusi, mentre per avere interrotta la loro carriera, distrutto il loro avvenire, si trovano nelle peggiori condizioni di tutti. Io lo ripeto, capisco che ciò possa essere stabilito mentre ferveva la lotta, ma oggi che siamo a una liquidazione di un passato ormai già lontano, queste distinzioni non hanno la stessa ragione d'essere, e quindi i loro inconvenienti si mostrano anche più evidenti.

E tale è appunto nel nostro caso che sieno

stati confermati gradi elevati a taluni che li guadagnarono, con fortuna e sorpresa, da semplici cittadini, o appena guardie nazionali, e sieno negati a coloro che ne avevano fatto scopo della loro vita, per la sola ragione che hanno dovuto procurarsi di che vivere.

Queste sono le inevitabili conseguenze di queste rivendicazioni postume, ma intanto non è men vero il fatto che rimangono costoro le sole vittime in relazione degli altri.

Io non farò proposta, perchè riconosco la difficoltà di estenderla a tutti i casi contemplati nella lettera *b*, ma raccomandando solo all'onorevole Ministro della Guerra alcuni casi, perchè veda se non gli paiono degni di qualche considerazione; e in quel caso di trovar modo di compensare, di distruggere per lo meno l'effetto di questa esclusione odiosa verso questi individui, i quali d'altronde sono ben pochi, e mi paiono meritevoli di un qualche riguardo.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Io dirò all'onorevole Senatore Vitelleschi che mi limito ad accettare le sue parole come una semplice raccomandazione, giacchè i criterî che si dovrebbero applicare dipendono realmente proprio da apprezzamenti di sentimento più che da altro.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Veramente l'on. Senatore Vitelleschi non fa una proposta concreta, nè propone un emendamento alla lettera *b* di questo articolo.

Se egli avesse proposto un emendamento, io avrei dovuto, mio malgrado, sorgere per combatterlo, poichè non v'è soltanto una questione di finanza (qui si tratterebbe di poca cosa), ma v'è implicata una vera e propria questione di principio. Veramente so che in tutte le leggi di riparazione a favore di impiegati civili e militari destituiti per causa di libertà, dalle leggi emanate, sia dai Governi dittatoriali sia dal Parlamento italiano, è stata sempre ammessa una limitazione essenziale, cioè che la riparazione politica non si abbia a concedere se non a coloro che non avessero preso servizio sotto i Governi restaurati delle antiche Signorie assolute, perchè coloro i quali ripresero servizio sotto i Governi assoluti restaurati, per questo medesimo fatto decaddero da ogni

ragione di beneficio e da ogni motivo di riparazione.

Ora, non si potrebbe qui introdurre una eccezione a favore di una classe di persone che veramente merita riguardo, ma non in un grado maggiore di quello che lo meritano non semplici cittadini, ma impiegati che perdettero il loro ufficio per causa politica, la cui carriera fu rotta per violenza del Governo assoluto.

Ma ad ogni modo, siccome non si è fatta alcuna proposta di emendamento, io mi limito a questa dichiarazione, aggiungendo, come ha fatto il mio Collega Ministro della Guerra, che a' casi particolari soccorreranno i criterî di fatto della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 1.

Chi intende d'approvarlo, voglia sorgere.
(Approvato).

Art. 2.

« Coloro che, in qualità di ufficiali di terra o di mare o di assimilati ad ufficiali, hanno servito i Governi nazionali del 1848-49, e presero parte alle successive guerre nazionali, sono riconosciuti, ai sensi del precedente articolo, nei gradi posteriormente conseguiti ».

È proposta la soppressione.

Senatore MEZZACAPO C., *Relatore*. L'Ufficio Centrale mantiene la soppressione.

PRESIDENTE. Se nessunq chiede la parola, lo debbo porre ai voti.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Si potrebbe forse dare a quest'articolo una redazione che abbracciasse tutti i casi possibili.

La soppressione di esso fatta dalla Commissione, considerando che chi, ottenuto un grado nel 1848 e 1849 e proseguito con questo nei Corpi riconosciuti al servizio del Governo nel 1859 e 1860, avesse poscia lasciato di sua volontà il servizio, avrebbe perduto anche ogni titolo al maggior grado di cui era rivestito a quell'epoca, come si pratica per gli ufficiali dell'esercito regolare.

Ad ogni modo, se si dicesse per esempio: « Coloro che in qualità di ufficiali di terra o di mare, e di assimilati agli ufficiali, hanno servito Governi nazionali nel 1848 e 49 e presero parte alle successive guerre nazionali sono riconosciuti a senso del precedente articolo, nei

gradi posteriormente conseguiti nel servizio del Regio Governo, inquantochè la conservazione di essi gradi fosse portata dalle leggi in vigore al momento della loro cessazione dal servizio ».

Questa redazione mi pare che non comprometterebbe nulla, e potrebbe abbracciare i casi che per avventura fossero ora sfuggiti alla Commissione, o nel testo stesso della legge.

Senatore MEZZACAPO C., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MEZZACAPO C., *Relatore*. Sarà bene che io dica due parole per spiegare come sia venuta la soppressione di questo articolo.

Nel 1876, come ricorderanno, fu già fatta una legge di riparazione per tutti quelli del 1848-49. Quando questa legge venne innanzi alla Commissione per l'applicazione, pare che abbia incontrato delle difficoltà per non sufficiente chiarezza in qualche parte.

Ciò diede ragione di presentare un progetto di legge per iniziativa parlamentare nell'altro ramo del Parlamento, in cui figuravà questo secondo articolo.

Venuta questa legge innanzi al Senato con questo secondo articolo ed esaminato dagli Uffici, questi si mostrarono contrari e diedero un voto su questo particolare, o un invito ristretto ai loro Commissari perchè ne tenessero conto nel rivedere la legge approvata dalla Camera. E il pensiero dal quale muovevano gli Uffici nel dare l'incarico ai loro Commissari, era questo: che la legge fosse conservata nel suo primitivo concetto informativo e che da questo concetto non fosse uscita. Il mandato in tal modo limitato era ben chiaro. Epperò l'Ufficio Centrale non poteva uscire da questo concetto.

Che cosa ha fatto l'Ufficio Centrale? Non avendo preso parte alla compilazione della legge, ha cercato d'indagare quale fosse il pensiero informativo della legge del 1876; e pare all'Ufficio Centrale di esser venuto ad una giusta deduzione.

L'Ufficio è partito da questo concetto. Nel 1848 e 1849 si sono costituiti dei Governi provvisori, i quali hanno formato degli eserciti ed hanno fatto delle nomine di ufficiali: tutte queste nomine sono perfettamente legali.

È venuta poi la repressione violenta fatta

dagli antichi Governi per mezzo delle armi straniere, e dietro questa repressione, per forza maggiore, si sono sciolti Governi ed eserciti: sciolti questi Governi e questi eserciti, gli individui che avevano un diritto acquisito lo hanno conservato intiero fino a che non venne il momento che le condizioni del paese permettessero novellamente a questi individui di prestare i loro servigi al paese. Questo è accaduto nel 1859. Allora avrebbe dovuto farsi una legge, per la quale fossero richiamati nelle loro posizioni precedenti tutti quelli che avevano servito i Governi del 1848 e 1849.

Questo non fu fatto. In quel tempo sorsero corpi volontari e sorsero eserciti nell'Emilia, nella Toscana, nel Napoletano, in Sicilia, da per tutto, dove tutti quelli del 1848 e 1849 che vollero e che si sentirono le forze per servire il proprio paese, accorsero a prender servizio.

Preso servizio, alcuni lo continuarono, e lo continuarono tanto, che non solo conservarono i gradi che avevano, ma ne acquistaron dei maggiori; altri lasciarono il servizio, perchè credettero di non doverlo continuare, e si posero nella condizione degli ufficiali delle truppe regolari, i quali quando chiedono la dimissione, perdono tutti i diritti acquisiti. Epperò quelli del 1848 e 49 hanno conservato intiero il diritto fino al 1859; e da quest'epoca ciascuno ha corso la carriera che la sorte stessa gli ha procurato, o che si è creata da se stesso.

AmMESSO questo principio, l'Ufficio Centrale ha detto: Questo articolo 2 tenderebbe a rimettere in posizione (per posizione intendo grado, perchè non verrebbero a prendere posizione nell'esercito) questi ufficiali, i quali verrebbero a riprendere quella che avevano volontariamente abbandonata.

Però v'ha una classe d'individui, quella che ha preso servizio nei volontari che combatterono nel Tirolo nel 1866, i quali riceverono brevetto dal Governo, ma condizionato.

Il brevetto non era che temporaneo e cessava non appena finita la guerra, e ciò all'uso inglese. Essi non ebbero adunque affidamenti dal Governo, e sapevano che dopo aver reso i loro servigi (fatta eccezione da quelli che avevano sofferto de' danni, come ferite, mutilazioni o morte per causa della guerra) nulla loro veniva assegnato. I feriti, i mutilati, hanno avuto pieno il diritto di liquidare la loro

pensione, come l'ebbero con la legge del 1876 liquidata quelli del 1848 e 1849.

Per queste ragioni l'Ufficio Centrale ha creduto di non poter mantenere l'art. 2, e tanto più perchè i gradi che essi verrebbero ad avere, sebbene sembrino onorifici, col fatto non lo sono. Nella legge è detto, che quelli a cui vien riconosciuto il grado, possono essere ammessi nella riserva. Ma, lo possono e il diritto viene ad essere pressochè la stessa cosa, perchè il Ministro della Guerra li dovrà ammettere tutti o quasi tutti; perocchè quelli che per ragione di moralità non potrebbero essere ammessi, non avrebbero nemmeno il diritto di essere riconosciuti nei gradi; sicchè passerebbero nella riserva.

Passati nella riserva, che cosa avviene? Avviene che quando arriva il momento della mobilitazione, questi ufficiali sono chiamati nelle stesse condizioni in cui sono chiamati gli altri ufficiali della riserva. Per cui verrebbero a prender posto innanzi a quelli che hanno una posizione acquisita, e che nella gran parte sono coloro che hanno combattuto le guerre non solo del 1848-49 e tutte le guerre posteriori, ma il maggior numero ha fatto perfino la guerra di Crimea.

Questi ex-ufficiali già in parte, è vero, sono entrati nella riserva quando venne costituita con la legge dell'ordinamento dell'esercito del 1873. Con questa legge gli ufficiali di complemento e della riserva sono formati in certe categorie di ufficiali dell'esercito permanente. Però con una disposizione speciale ministeriale furon anche ammessi gli ufficiali volontari che avevano preso la dimissione; ma questa concessione fu limitata ad un anno.

Quelli che chiesero di essere ammessi lo furono, e quello che è fatto è fatto. Oggi invece che l'art. 92 di quella legge fu richiamato in vigore per un altro anno, lo fu solamente per gli ufficiali provenienti dall'esercito permanente, e questo credo sia stato fatto precisamente per non allargare troppo il concetto dal quale fu guidato allora il Ministro della Guerra. Per cui riguardata la questione sotto tutti gli aspetti, l'Ufficio Centrale è nella necessità di mantenere....

Senatore FINALI. Domando la parola.

Senatore MEZZACAPO C., *Relatore*... di mantenere la soppressione dell'art. 2 e di non accet-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1879

tare la modificazione proposta dall'onorevole Ministro della Guerra. Del resto, accettandola, il risultato sarebbe lo stesso, perchè è detto che saranno riconosciuti ne' gradi, alla condizione degli ufficiali dell'esercito. Ora i dimissionati volontari hanno con questo rinunciato a tutti i loro diritti, e non ci sono che gli ufficiali che non hanno raggiunto il 40° anno di servizio, che sono obbligati a servire fino al 39° anno, per l'obbligo al servizio di leva cui sono tenuti.

Queste, ripeto, sono le ragioni per le quali l'Ufficio Centrale è costretto a mantenere l'articolo come lo ha proposto, in omaggio altresì al mandato ricevuto dagli Uffici del Senato.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE GUERRA. Voleva dire poche parole solo per una rettificazione e perchè si chiarisca bene il concetto.

I cittadini che servirono il Governo nazionale nel 1848-49, cessata quell'epoca, si trovarono in tre categorie diverse; alcuni rimasero tali e quali con i gradi che ottennero nel 1848 e 49; per costoro, non vi è nessun dubbio, sono riconosciuti i gradi che ottennero. Ce n'è un'altra categoria che nel 1859 entrarono nell'esercito regolare, e questi furono assoggettati alle discipline e alle leggi che regolano l'esercito permanente. Ve ne ha quindi una terza categoria, cioè di coloro che non essendo entrati nell'esercito regolare nel 1859, si prestarono poi volontariamente a servire la patria in altre battaglie, regolari o irregolari, per esempio, nella spedizione del Tirolo, ecc. ecc.; e in queste battaglie, condotte in modo sia pure irregolare, ottennero dei gradi superiori a quelli che avevano conseguito nel 1848-49. La Camera dei Deputati ha detto sostanzialmente questo: Provvediamo a coloro i quali sono rimasti stazionari coi gradi del 48 e 49 tali e quali, e sta bene. Per coloro che entrarono nell'esercito regolare provvede la legge che regola il medesimo; ma per questi altri che hanno poi militato anche in servizio della patria, quantunque in battaglie non regolari, li riconosciamo nei gradi posteriormente conseguiti nelle battaglie per l'indipendenza nazionale. Questo è il concetto.

Un concetto di equità piuttosto largo, mi pare, ha ispirato alla Camera dei Deputati

di aggiungere questa modificazione all'art. 2, dimodochè mi sembra che l'argomentazione fatta dall'egregio Relatore non calzi precisamente al caso previsto dall'art. 2. Quest'articolo, come fu votato dalla Camera, non si riferisce ai militari del 1848 e 1849 che entrarono nell'esercito regolare, poichè questi, che poi si dimisero volontariamente, hanno perduto tutti questi vantaggi, come benissimo diceva l'on. Relatore dell'Ufficio Centrale; ma mi pare, ripeto, che si tratti di un'altra categoria riguardante coloro che cominciarono in un modo irregolare e ottennero un altro grado poi anche in una milizia poco regolare.

Io credo che la modificazione proposta tempererebbe un poco il rigore dell'Ufficio Centrale, sarebbe in certo modo un partito intermedio fra il progetto della Camera e quello dell'Ufficio Centrale.

Ma del resto la Camera non ha inteso altro che di rispondere a questo sentimento di equità.

Senatore CADORNA R. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Finali.

Senatore FINALI. Quando l'onorevole Ministro proponeva la sua aggiunta all'articolo 2, io ho posta molta attenzione ed ho cercato di scrivere le parole da lui pronunziate.

Prima di fare le osservazioni che mi suggeriva quella proposta, desidererei che il Signor Ministro mi accertasse se io ho seguito fedelmente il suo pensiero.

L'onorevole Signor Ministro - secondo che io ho scritto - proporrebbe di aggiungere nei gradi posteriormente conseguiti « dal Governo nazionale in quanto la conservazione dei medesimi fosse portata dalle leggi vigenti al tempo in cui è cessato il servizio ». Ha detto così?

MINISTRO DELLA GUERRA. Precisamente.

Senatore FINALI. Va bene; la ringrazio. Ora, posta quest'aggiunta dichiarativa fatta dall'onorevole Signor Ministro, mi pare evidente che quando il Senato l'accettasse, l'effetto di questo articolo sarebbe circoscritto a mantenere dei diritti acquisiti, non altro significando a mio credere l'aggiunta che opportunamente propone il Ministro della Guerra.

Siccome in una legge, colla quale si vuole accordare dei benefizi a persone che ne sono reputate degne per servizi resi alla causa nazionale, di certo non si può inchiudere il concetto di privare queste persone stesse di un di-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1879

ritto che avessero in virtù di altra legge conseguito, mi pare che opposizione fondata allo articolo così spiegato dall'aggiunta dell'onorevole Ministro della Guerra non si possa fare; ed - attesa quest'aggiunta - mi pare altresì che sia escluso quel pericolo di troppo allargare la disposizione dell'articolo, il quale faceva solleciti gli Uffici nella nomina dei commissari, e che ha fatto sì che l'Ufficio Centrale si inducesse a proporre la soppressione dell'articolo stesso.

In quanto alla parola *possono*, che l'onorevole Relatore trova equivalente a *debbono*, io non credo che si possa seguire questa sentenza troppo largamente, e ritengo che questa disposizione di legge abbia a riferirsi ed applicarsi soltanto ai degni. D'altronde, io reputo che fra gli individui che hanno prestato servizio alla patria per la causa nazionale, gli indegni non siano che rara eccezione.

Del resto, l'onorevole Ministro della Guerra, prima di ammettere un individuo col grado di ufficiale sia nell'esercito attivo, sia nella riserva, guarderà senza dubbio bene che non solo abbia la capacità conveniente, ma altresì che le sue qualità morali siano tali da renderlo degno del nome italiano e del decoro dell'esercito nazionale.

Quanto poi all'osservazione che faceva l'onorevole Senatore Mezzacapo, che cioè da questa ammissione degli antichi ufficiali col loro grado onorario nella riserva, potrebbe avvenire qualche inconveniente gerarchico o disciplinare, io non posso minimamente entrare in argomento perchè vi sono affatto profano; ma se l'onorevole Ministro della Guerra non trova in ciò alcun inconveniente che possa offendere le discipline e gli ordinamenti militari, io non credo davvero che il Senato possa avere uno scrupolo, che non è nell'animo e nella convinzione dell'onor. Ministro della Guerra.

Io credo quindi che il Senato possa approvare l'art. 2° coll'aggiunta proposta dall'onorevole Ministro della Guerra, che ne determina le intenzioni e ne circoscrive gli effetti.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Cadorna Raffaele.

Senatore CADORNA R. L'onorevole Relatore diceva benissimo che questa legge è stata proposta per iniziativa di alcuni membri dell'altro ramo del Parlamento, perchè nell'applicazione della legge del 1876 la Commissione si era

trovata inceppata e desiderava di chiarire alcuni dubbî. Ma nel corso della discussione, la legge ha subite profonde modificazioni. E non solo si chiarirono alcuni fatti, ma si trasformò.

Tuttavia, da qual concetto è partito, come diceva testè l'onorevole nostro Relatore, da qual concetto è partito il vostro Ufficio Centrale, per mandato degli Uffici del Senato? È partito dal concetto di largheggiare in tutto quello che non poteva offendere la parte costitutiva, l'organismo dell'esercito. E dico largheggiare, perchè se nell'altro ramo del Parlamento varî articoli di legge furono oggetto di gravi discussioni, tuttavia, ripeto, finchè si trattava di non intaccare l'organismo e la base dell'esercito, il vostro Ufficio Centrale ha creduto di sorvolare. Ma ciò non poteva avere luogo nell'articolo in discussione.

Per rilevarne la gravità (e qui prego il signor Ministro della Guerra specialmente a porgermi attenzione) bisogna associarlo agli articoli 2 e 3 del testo Ministeriale.

Nell'art. 5 si parla dei gradi riconosciuti anche da Governi non nazionali, fatto unico finora, ma del quale non intenderei per ora trattenerne anticipatamente il Senato, riservandomi all'occorrenza di esporre le mie idee in proposito.

E tanto meno poi ora sarebbe il caso di parlarne, in quanto che il Ministro della Guerra, nelle modificazioni da lui proposte, pare appunto che porterebbe a quest'articolo una sensibile restrizione.

Ma, in quanto all'art 3° io invoco fin d'ora l'attenzione del Senato perchè se si riconoscono tutti i gradi conseguiti anche dopo il 1848 e 49, in tutte le eccezionali e straordinarie circostanze, da quello di generale sino a quello di sottotenente, avrebbero poi diritto, in forza dell'art. 3, tali graduati di entrare nella riserva. E cosa è entrare nella riserva secondo la nostra legge vigente del 1873? Quelli che sono nella riserva possono nientemeno che essere comandati in tempo di guerra in prima linea.

Ora io mi rivolgo al signor Ministro della Guerra e gli domando: Crede Ella che ciò possa andar d'accordo colle grandi precauzioni di garanzia che attualmente si prendono in virtù delle vigenti leggi per l'idoneità di tutti i singoli gradi dal minore sino al generalato?

Non crede il Ministro della Guerra che na-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1879

scerebbero dei gravi inconvenienti in questo caso? Io non faccio altro che muovere questa interpellanza dalla quale, dopo più matura ponderazione, non posso non ripromettermi una risposta che corrobora l'opinione di chi per molti rispetti ritiene nocivo l'art. 2, che non esisteva nella legge del 1876.

E siccome l'onorevole Senatore Finali si associava alla proposta del Ministro solo nel caso che egli non presagisse conseguenza dannosa all'esercito, così io spero che avrò poi anch'esso assenziente alla soppressione dell'art. 2, che l'Ufficio Centrale persiste a mantenere.

PRESIDENTE. Io pongo ai voti la proposta aggiuntiva del Signor Ministro della Guerra.

Senatore **BRIOSCHI.** Non so se il Signor Ministro della Guerra proponga veramente l'aggiunta all'articolo.

MINISTRO DELLA GUERRA. Formalmente non l'ho proposta; ho accennato a questa redazione perchè mi pareva che dando una certa soddisfazione agli interessati si potesse abbreviare di molto la discussione di una legge che da lungo tempo è già in corso, e che sarebbe bene di veder finire una volta.

PRESIDENTE. Non facendo il Ministro della Guerra veruna proposta circa quest'aggiunta, domando al Senatore Finali se egli la faccia sua.

Senatore **FINALI.** La faccio mia e la passerò al banco della Presidenza.

Senatore **BRIOSCHI.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **BRIOSCHI.** Io credo che sia necessaria una qualche maggiore esplicazione su di questo articolo, e perciò prego l'on. Ministro della Guerra a voler dichiarare al Senato a chi sarebbe precisamente applicabile questa disposizione.

Come il Senato ha sentito dalla fattane lettura, la medesima è applicabile a coloro che presero parte alle guerre del 1848-49 ed alle successive guerre nazionali, e questi individui dovranno essere riconosciuti nei gradi posteriormente conseguiti.

Ora, io non sono militare, ma credo di conoscere un po' le leggi del mio paese, per cui, prima di venire ad una deliberazione, desidero di avere qualche schiarimento.

Io ricordo che si ebbe un esercito detto garibaldino; ma questo esercito fu fuso col regolare, epperò ai garibaldini non è più ap-

plicabile. Fuvvi pure un esercito detto dell'Emilia, ma anche esso fu fuso coll'esercito regolare, e più non esiste.

A chi dunque sarebbe quest'articolo applicabile?

Ecco lo schiarimento che attendo dall'onorevole Ministro della Guerra.

PRESIDENTE. L'aggiunta, che era stata accettata dall'on. Ministro della Guerra, e che poi venne riproposta dal Senatore Finali, consiste in ciò, che in fine all'art. 2 del progetto ministeriale si aggiungano le parole: « dal Governo nazionale, in quanto la conservazione dei medesimi fosse portata dalle leggi vigenti al tempo in cui cessarono dal servizio ».

Domando se questa proposta è appoggiata. (È appoggiata).

Il Senatore Finali ha la parola.

Senatore **FINALI.** È un grande onore per me di farmi proponente di un'aggiunta, che è d'iniziativa dell'onorevole Ministro della Guerra.

Io non entrerò a sviluppare ulteriormente il concetto che si contiene in questa aggiunta, la quale, determinando i casi, circoscrivendo gli effetti, elimina quelle dubbiezze a cui alludeva l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, e che consta a me pure essersi manifestate prima anche negli Uffici.

A me basta citare l'origine di questa aggiunta, perchè sia rimosso il dubbio che possa nuocere alla disciplina od alterare menomamente l'economia dell'intera legge.

Senatore **BRUZZO.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **BRUZZO.** Ho chiesto la parola unicamente per osservare che la proposta dell'onorevole Senatore Finali, o, come meglio piaccia, del signor Ministro della Guerra, equivale perfettamente alla soppressione dell'articolo.

L'articolo, con quella aggiunta, non è più chiaro, poichè la seconda parte infirma la prima; laonde tanto vale sopprimere l'articolo.

Senatore **FINALI.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **FINALI.** Non tedierò certo il Senato; dirò due sole parole in risposta al Senatore Bruzzo.

A me personalmente, sono state fatte delle rimostranze in cui si diceva che questo articolo secondo offende diritti acquisiti; e siccome nulla sarebbe più contrario al concetto gene-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1879

rale di questo progetto di legge, mi pare che non ci sia niente di male a mettere una dichiarazione legislativa, che rimuove il dubbio.

A ogni modo l'articolo così emendato secondo la proposta, o mia o del Ministro della Guerra, quand'anche avesse il difetto accennato dall'onorevole Bruzzo, cioè d'essere superfluo, non avrebbe più il pericolo di possibili esorbitanze, per il quale l'Ufficio Centrale proponeva che venisse respinto.

Senatore BRIOSCHI. L'Ufficio Centrale insiste nella soppressione.

Senatore BRUZZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRUZZO. Io sono dello stesso parere dell'Ufficio Centrale quanto alla soppressione di quest'articolo; ma credo che l'accettazione della proposta dell'onor. Finali equivalga alla soppressione di esso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'aggiunta proposta dal Senatore Finali.

Chi ammette l'aggiunta dell'onorevole Finali, sorga.

Se nessuno chiede la controprova proclamo l'esito della votazione.

(Non è approvata).

È proposta la soppressione dell'art. 2.

Chi intende che sia soppresso, che sia cioè adottata la proposta dell'Ufficio Centrale, voglia sorgere.

(Approvato).

Si dà ora lettura dell'art. 3 per metterlo in discussione.

Art. 3.

Coloro, cui a senso degli articoli precedenti saranno riconosciuti gradi militari onorari, potranno dietro loro domanda essere iscritti coi gradi stessi negli ufficiali di riserva a senso dell'art. 73 della legge 30 settembre 1873 sull'ordinamento dell'esercito.

È aperta la discussione su quest'articolo.

Senatore MEZZACAPOC., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MEZZACAPOC., *Relatore*. L'art. 3 del progetto ministeriale, ora divenuto 2, non può più essere votato come sta, a motivo della soppressione dell'art. 2. Quindi invece di dire: *Coloro cui a senso degli articoli precedenti, ecc.* è d'uopo dire: *Coloro cui a senso dell'articolo precedente; cioè*

votare l'articolo come fu redatto dall'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Si rilegge l'articolo 3, ora divenuto 2, colla redazione proposta dall'Ufficio Centrale.

Art. 2.

Coloro cui a senso dell'articolo precedente saranno riconosciuti gradi militari onorari potranno dietro loro domanda essere iscritti coi gradi stessi negli ufficiali di riserva a senso dell'art. 73 della legge 30 settembre 1873 sull'ordinamento dell'esercito.

Se nessuno chiede la parola lo metto ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

Art. 3.

Sono ammessi al beneficio che accordano le vigenti leggi sulle pensioni militari i cittadini e gli stranieri domiciliati nel Regno, che nelle guerre per l'indipendenza negli anni 1848 e 1849 e nei fatti d'armi per la liberazione di Roma, dal 1848 in poi, siano rimasti mutilati o feriti nelle condizioni contemplate dalle suddette leggi.

Sono applicate le leggi sulle pensioni militari, nei gradi di parentela e nei modi stessi prescritti da quelle leggi, alle famiglie dei morti in battaglia od in servizio comandato, ovvero in seguito a ferite riportate in battaglia od in servizio comandato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Se nessuno domanda la parola lo metto ai voti.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato).

Art. 4.

La liquidazione delle pensioni, di cui all'articolo precedente, sarà fatta in base alle disposizioni delle vigenti leggi sulle pensioni militari, ed a quel maggior grado, di cui, i militari in esso articolo contemplati, fossero stati regolarmente investiti da uno dei Governi nazionali, ovvero investiti effettivamente dal Capo della spedizione nei fatti per la liberazione di Roma dal 1848 in poi.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. L'articolo 4 dell'Ufficio Centrale è identico perfettamente nel concetto

all'art. 5 del Ministero, se non che, essendosi soppresso l'art. 2, così vi è la variazione corrispondente a questa soppressione. Quindi si dovrebbe dar lettura dell'art. 4 dell'Ufficio Centrale, il quale fu naturalmente coordinato alla soppressione dell'art. 2.

Art. 4.

La liquidazione delle pensioni, di cui all'articolo precedente, sarà fatta in base alle disposizioni delle vigenti leggi sulle pensioni militari, ed a quel grado, di cui i militari in esso articolo contemplati fossero stati regolarmente investiti da uno dei Governi nazionali, sia al tempo in cui rimasero morti, feriti o mutilati, sia precedentemente.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Non ho nessuna intenzione di far rivivere un morto, ma voglio soltanto notare che l'art. 2, quando fosse stata votata quell'aggiunta che io aveva avuto l'onore di proporre, non offendeva punto il principio che all'Ufficio Centrale sembra più corretto di stabilire in questo articolo 4.

Ciò diceva in relazione ad una proposizione dell'onorevole Senatore De Filippo per la connessione che vi è fra questi due articoli.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, pongo ai voti l'articolo 4 come è stato letto or ora.

Chi intende di approvarlo voglia sorgere.

(Approvato).

Art. 5.

A titolo di rimpensa nazionale è accordato un assegno annuo vitalizio:

a) Ai cittadini ed agli stranieri domiciliati nel Regno, che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 3, e non possano comprovare il regolare arruolamento o la regolare investitura di grado; come pure alle loro vedove ed ai loro orfani, e, ove ne sia il caso, ai congiunti superstiti (genitori, fratelli e sorelle minorenni) nel caso di morte avvenuta per le cause indicate nel predetto art. 3, secondo il disposto delle leggi sulle pensioni militari;

b) Ai cittadini dimoranti nel Regno che abbiano militato e combattuto nella qualità di ufficiali effettivi di terra o di mare, sotto i Governi nazionali stabiliti nelle varie regioni d'Italia

negli anni 1848 e 1849, purchè siano stati riconosciuti in tale qualità giusta le norme della presente legge, e si trovino privi di mezzi di sussistenza.

Allo stesso beneficio potranno essere ammessi anche i funzionari assimilati ad ufficiali, facienti parte di corpi od aggregati a corpi combattenti, o che per ragione del loro ufficio si siano trovati in servizio permanente sotto i Governi nazionali del 1848-1849 presso i corpi combattenti.

(Approvato).

Art. 6.

Per l'applicazione dell'articolo precedente viene fissata la somma complessiva di lire 350,000, la quale sarà iscritta nel Bilancio passivo del Ministero delle Finanze.

La ripartizione di detta somma in altrettanti assegni vitalizi sarà fatta dalla Commissione di che all'art. 1° in base al grado esercitato ed alla entità dei servizi resi.

Le quote di assegno vitalizio stabilite per ogni singolo individuo saranno invariabili vitali durante; ed ogni anno il Ministro delle Finanze provvederà ad inscrivere nel suo Bilancio passivo la somma necessaria per far fronte agli assegni originariamente accordati, ed a quelli che la Commissione permanente abbia concesso in seguito all'avvenuta morte di qualche assegnatario a termini dell'art. 10.

Coloro che per qualsiasi titolo godono di altro emolumento sul Bilancio dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni saranno ammessi a fruire degli assegni vitalizi contemplati alla lettera b del precedente art. 6, nel solo caso di differenza in meno fra l'emolumento di cui fruiscono e quello che loro sarebbe assegnato dalla legge attuale, per la quota della differenza stessa.

(Approvato).

Art. 7.

È concesso un fondo speciale di annue 150,000 lire, per provvedere eziandio di assegno vitalizio i sott'ufficiali, caporali e soldati, che potendo comprovare d'aver servito con regolare arruolamento nei corpi combattenti sotto i Governi nazionali del 1848 e 1849, e di aver sofferto prigionia od esilio, in conseguenza del prestato servizio militare, si trovino privi di

mezzi di sussistenza e soddisfacciano alle condizioni seguenti:

a) Non abbiano di propria volontà servito posteriormente alcuno dei Governi restaurati;

b) Non siansi resi indegni per fatti criminali o disonoranti;

c) Essendo emigrati ed abili al servizio, e non impediti da ostacoli insuperabili, siansi presentati a prendere servizio nelle successive guerre per l'indipendenza italiana;

d) Trovandosi sul luogo, ove si organizzavano forze militari per l'indipendenza nazionale, abbiano ripreso servizio, salvo i casi di dispensa, di cui alla precedente lettera c.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DE FILIPPO. L'Ufficio Centrale fa notare che in questo articolo 7 del progetto ministeriale, che è il 6° di quello dell'Ufficio Centrale, si è citato alla fine del § 3 l'articolo 10, e si è detto: *ai termini dell'articolo 10*; bisogna dire invece: *dell'articolo 9*; così, dove si dice: *del precedente art. 6*, deve dirsi: *articolo 5*.

L'Ufficio Centrale quindi si riserva di correggere questi errori di numeri.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti l'art. 7 come fu letto.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere. (Approvato).

Art. 8.

Gli assegni, di cui al precedente articolo, saranno ripartiti dalla stessa Commissione di che all'art. 1, in ragione dei gradi rispettivi e secondo le norme che regolano gli assegni di cui alla lettera b dell'art. 5.

(Approvato).

Senatore, Segretario, CHIESI. Articolo 9. Quale devo leggere?

Senatore MEZZACAPO C., Relatore. Questo articolo essendo stato redatto in altro modo dall'Ufficio Centrale, bisogna vedere se il Ministro accetta la redazione dell'Ufficio Centrale o se insiste nella sua.

MINISTRO DELLE FINANZE. Essendovi una differenza sostanziale di concetto fra il testo dell'articolo votato dalla Camera e quello proposto dall'Ufficio Centrale, sarebbe conveniente leggere prima quello del progetto votato dalla Ca-

mera, e poi, come emendamento, quello proposto dalla Commissione.

Senatore CHIESI, Segretario. Leggo dunque l'art. 10, secondo il testo del progetto votato dalla Camera dei Deputati, e che diventa il 9 secondo il testo della Commissione.

Art. 10.

Le quote con questa legge assegnate, che rimarranno disponibili, per decesso dei titolari o per altra causa, verranno assegnate a coloro che, riconosciuti dalla Commissione di che all'art. 1, non furono tuttavia dalla medesima ammessi a goderne i vantaggi, perchè impiegati dello Stato od altrimenti provvisti, e che per mutate circostanze venissero, senza loro colpa, a trovarsi nella condizione economica prescritta.

La Commissione permanente, riconosciuti i titoli dei concorrenti, provvederà per la loro ammissione all'assegno, determinandone la data di decorrenza.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Desidererei sapere prima se il signor Ministro delle Finanze accetta la modificazione che l'Ufficio Centrale ha creduto di portare all'art. 10.

L'Ufficio Centrale ha considerato avanti tutto che questo articolo non esisteva nel progetto presentato per iniziativa parlamentare, ma fu aggiunto dalla Commissione che ebbe a riferirne nell'altro ramo del Parlamento. E per verità non avrebbe giuridicamente dovuto esservi, inquantochè è contrario al principio che ha testè sostenuto lo stesso signor Ministro delle Finanze, ritenendo che questa legge non favorisce se non coloro i quali avendo servito nel 1848 e 1849 sotto i Governi nazionali provvisori, non abbiano preso servizio nei Governi restaurati. Nullameno con quest'articolo si è creduto di fare un'eccezione; e si è detto che le quote con questa legge assegnate che rimarranno disponibili, verranno concesse a coloro che non poterono ottenerle perchè impiegati dello Stato od altrimenti provvisti, e che per mutate circostanze venissero a trovarsi, senza loro colpa, nella condizione economica prescritta.

L'Ufficio Centrale non si è mostrato avverso a questa disposizione; però non ha stimato di stabilire un diritto assoluto; e quindi ha dato

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1879

facoltà, e non obbligo, al Ministero, e per esso alla Commissione, di esaminare i singoli casi che possono verificarsi, e secondo la loro gravità concedere o negare la pensione o l'assegno.

Quindi, pur rispettando il principio che informa la legge la quale non contempla coloro che abbiano ripreso servizio o sieno provvisti di sufficienti mezzi, ha fatto un'eccezione per coloro che possano in seguito trovarsi in circostanze critiche, e non per colpa loro.

Ciò posto, il Ministro delle Finanze dovrebbe non solo approvare la modificazione che l'Ufficio Centrale ha apportato all'art. 10, ma ringraziarlo per aver procurato che in un tempo più o meno lontano possa diminuire questa spesa a vantaggio dell'erario dello Stato.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. E difatti io comincio col ringraziare l'Ufficio Centrale; però ho bisogno di fare una dichiarazione.

Anche l'articolo che aveva il N. 10 del testo votato dalla Camera da Deputati non contemplava punto coloro i quali si trovassero in impiego ottenuto da Governi restaurati.

Il caso prefisso veramente è un altro. Può avvenire che coloro che potrebbero godere dei vantaggi di questa legge, si trovino in condizione d'agiatezza da non aver bisogno del sussidio; intendo agiatezza per commercio, per patrimonio acquistato, o per impiego governativo, provinciale o di altra pubblica amministrazione.

Chiarito così il senso dell'art. 10 del progetto Ministeriale, dichiaro che non solo non mi oppongo all'emendamento dell'Ufficio Centrale, ma ne lo ringrazio.

Se vi ha un dubbio è questo, cioè, che sebbene si prescriva la ricadenza a favore delle finanze delle quote che si estingueranno, non otterremo nessuno risultato pratico a favore delle finanze, inquantochè a misura che verrà a scadere una di queste quote, ci sarà un gran numero di persone che domanderanno sussidi, e si riconosceranno cadute nella condizione che la legge contempla. Piccoli saranno i benefici finanziari, per ora, ma ad ogni modo, per parte mia, accetto la proposta dell'Ufficio Centrale.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. L'ultima dichiarazione fatta dall'onorevole Ministro delle Finanze pone in

tranquillità l'animo mio. Se egli non avesse fatto la dichiarazione, che si servirà delle quote rimaste disponibili per concedere degli assegni a chi si trovasse, per condizione nuova, in diritto di averli, avrei fatto all'Ufficio Centrale una domanda:

Secondo il concetto dell'art. 10 del progetto primitivo era stabilito che, dopo esaurite in assegnazioni vitalizie le somme iscritte agli articoli 7 ed 8, vale a dire le 350 e le 150 mila lire, se si rendevano disponibili delle quote per morte o per altra causa, queste quote formavano un fondo per fare nuovi assegni.

Ma se si dovesse invece stare alla lettera della proposta del nostro Ufficio Centrale (e non al criterio esposto dall'onorevole Ministro delle Finanze), e cioè che le quote rimaste disponibili dovessero andare in economia, dopo che saranno stati esauriti ambidue i fondi di cui agli articoli 7 e 8, io domanderei all'Ufficio Centrale dove troverebbe il fondo da concedere nuovi assegni? Di nuovo ripeto che l'interpretazione data dall'onorevole Ministro delle Finanze pone in tranquillità l'animo mio, e rende possibile l'attuazione della proposta dell'Ufficio Centrale.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. L'Ufficio Centrale si associa al concetto esposto dall'onorevole Ministro delle Finanze sul modo di eseguire l'art. 10, siccome venne modificato. E questo concetto essendo stato accolto dall'onorevole Senatore Finali, io non saprei che cosa altro aggiungere per renderlo più confidente e tranquillo.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. In questo articolo dove si dice: *ammessi a godere*, mi pare che sarebbe meglio dire *goderne*.

(L'Ufficio Centrale aderisce).

MINISTRO DELLE FINANZE. Io proporrei inoltre un subemendamento all'emendamento dell'Ufficio Centrale, che spero vorrà accettarlo.

Dove dice « *potranno però, ove ne sia il caso, ecc.* » aggiungerei « *nei limiti delle medesime, ecc.* » cioè delle quote di cui si tratta.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Dichiaro a nome dell'Ufficio Centrale che questa frase era già nel nostro articolo, sicchè siamo pienamente d'accordo col

Signor Ministro, essendo naturale che non si possa andare al di là dei fondi rimasti disponibili.

PRESIDENTE. Si legge dunque l'articolo 9 colle modificazioni testè introdotte:

Art. 9.

Le quote con questa legge assegnate, che rimarranno disponibili, per decesso dei titolari o per altra causa, andranno in diminuzione delle somme inscritte nel bilancio di cui agli articoli 6 e 7.

Potranno però, ove ne sia il caso, nei limiti delle medesime, essere concessi assegni vitalizi a coloro che, riconosciuti dalla Commissione di che all'art. 1, non furono tuttavia ammessi a goderne i vantaggi, perchè impiegati dello Stato ed altrimenti provvisti, e che per mutate circostanze venissero, senza loro colpa, a trovarsi nella condizione economica prescritta.

La Commissione permanente, riconosciuti i titoli dei concorrenti, provvederà per la loro ammissione all'assegno, determinandone la data di decorrenza.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Vorrei fare una semplice rettificazione non di principio, ma di dicitura.

In quest'art. 9 si parla di Commissione *permanente*.

Siccome in nessun altro articolo della legge è dettò che la Commissione abbia ad essere permanente, così parmi che questa parola *permanente* debba togliersi.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DI FILIPPO. L'Ufficio Centrale non ha difficoltà che questa parola *permanente* sia tolta; osserva soltanto che non l'ha adottata per la prima volta l'Ufficio Centrale, ma si trovava anche nel progetto ministeriale. Alla parola « *permanente* » non è neppur necessario sostituire le parole: *di cui all'art. 1°* » perchè questo accenno trovasi già fatto nell'articolo che precede immediatamente questo che stiamo ora per votare, sicchè nel presente articolo la parola *permanente* può essere senz'altro soppressa.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti questo art. 9, sopprimendosi anche la parola *permanente*.

Chi intende approvarlo, voglia sorgere.
(Approvato).

Art. 10.

I titoli per aspirare all'applicazione delle disposizioni contemplate nella presente legge dovranno constare mediante autentici documenti delle nomine avute o degli arruolamenti contratti e della permanenza in servizio.

In mancanza di documenti originali potrà supplirsi con documenti equipollenti.

(Approvato).

Art. 11.

La Commissione di che all'art. 1 statuirà intorno alle domande ed ai titoli per gli assegni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 9 della presente legge.

Alla stessa Commissione potranno essere deferite le domande per pensione di cui all'art. 3, per la preliminare verifica dei titoli a corredo delle domande medesime, prima cioè che dai Ministeri della Guerra e della Marina dette domande vengano spedite alla Corte dei conti per la liquidazione definitiva delle pensioni.

(Approvato).

Art. 12.

Le pensioni contemplate nella presente legge decorreranno dal 7 luglio 1876, sotto deduzione degli assegni percetti sul fondo delle lire 200,000.

I nuovi assegni di cui agli art. 6 e 7 decorreranno dalla promulgazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 13.

Coloro che si credono contemplati dal disposto di questa legge per gli effetti di cui agli articoli 1, 5, e 7, dovranno presentare le loro domande e correlativi documenti ai Ministeri della Guerra o della Marina, entro il termine improrogabile di mesi sei a partire dal giorno della promulgazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 14.

Le tabelle annesse alla legge del 7 febbraio 1865, numero 2143 sulle pensioni militari saranno applicate, con decorrenza dalla pro-

mulgazione della presente legge, ai militari collocati a riposo sotto l'impero della legge del 27 giugno 1850, N. 1049 per ferite ed infermità contratte in servizio nelle campagne del 1848 e 1849.

(Approvato).

Art. 15.

Sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 7 luglio 1876, n. 3213.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io pregherei l'Ufficio Centrale di acconsentire che si metta ai voti l'articolo ministeriale testè letto piuttosto che l'articolo contrapposto dall'Ufficio Centrale, e la ragione è questa. Non vi è altra legge che regoli questa materia fuorchè quella del 7 luglio 1876; basta abrogare questa legge. D'altronde, se si dicesse: Sono abrogate le disposizioni della legge 7 luglio 1876 *che fossero contrarie alla presente legge*, parrebbe che restasse in vigore qualche parte di quella legge; la locuzione dell'Ufficio Centrale potrebbe dar luogo a qualche dubbio.

Senatore MEZZACAPO C., *Relatore*. L'Ufficio Centrale non ha nessuna difficoltà; spiego solamente la ragione per cui aveva fatta la sua proposta. La ragione è che siccome questa legge porta per titolo *Modificazioni* alla legge 7 luglio 1876, e non è una nuova legge, pare che questo concetto fosse meglio espresso colla locuzione adottata dall'Ufficio Centrale.

MINISTRO DELLE FINANZE. Si potrebbe piuttosto cambiare il titolo della legge:

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'art. 15, di cui darò nuovamente lettura.

Art. 15.

Sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 7 luglio 1876, n. 3213.

Chi approva questo articolo voglia sorgere. (Approvato).

Ora si passa.....

Senatore MEZZACAPO C., *Relatore*. Domando la parola prima che si venga allo scrutinio.

PRESIDENTE. Il Relatore dell'Ufficio Centrale ha la parola.

Senatore MEZZACAPO C. *Relatore*. Ricorderanno che in occasione della discussione di questo articolo 15 ora votato, relativamente all'esten-

sione delle tabelle della legge del 1865 sulle pensioni, ai militari dell'esercito piemontese feriti, mutilati, ecc., nelle guerre del 1848-49, vi fu una lunga discussione sull'opportunità di estendere i benefizi completi della legge del 1865 a tutti coloro che s'avevano fatte le campagne anteriori a quell'anno; perchè come sanno quella legge fu applicata pe' soli feriti, mutilati, ecc., nelle guerre posteriori al 1850.

Questa proposta nell'altra Camera dietro lunga discussione, fu bene accolta e fu pure votato un ordine del giorno al quale il vostro Ufficio Centrale crede di associarsi, proponendolo nella seguente forma:

« Il Senato invita il Ministero a fare nel più breve termine possibile gli studi che saranno necessari per porsi in grado di presentare un progetto di legge, col quale sia equamente provveduto a vantaggio de' militari dell'esercito collocati a riposo dopo le guerre del 1848 e 49, le cui pensioni sieno inferiori a quelle delle tabelle annesse alla legge del 7 febbraio 1865... »

Quest'ordine del giorno fu accettato dal Ministero innanzi alla Camera dei Deputati, e speriamo che vorrà fare altrettanto dinanzi al Senato.

PRESIDENTE. Accetta il Ministero quest'ordine del giorno?

MINISTRO DELLE FINANZE. Io non ho presente il testo dell'ordine del giorno dal Ministero accettato alla Camera dei Deputati. Se però questo che si propone è identico a quello (*Segni affermativi da parte del Relatore dell'Ufficio Centrale*), il Ministero non ha difficoltà di accettarlo anche in Senato.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio Centrale ed accettato dal Ministero, così concepito.

(Vedi sopra).

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Approvazione del progetto di legge: Disposizioni sui crediti e debiti di massa dei militari dell'Esercito (N. 127).

PRESIDENTE. Si passa ora alla discussione del progetto di legge relativo a disposizioni per crediti e debiti di massa dei militari dell'esercito, del seguente tenore:

(Vedi infra).

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1879

È aperta la discussione generale su questo progetto.

Se nessuno domanda la parola, si procede a quella degli articoli.

Art. 1.

Le disposizioni della legge 9 marzo 1871, N. 102, sulla prescrizione degli stipendi ed assegni fissi personali, sono anche applicabili ai crediti di massa.

Chi approva questo articolo voglia sorgere.
(Approvato).

Art. 2.

I crediti di massa non possono essere nè ceduti nè sequestrati, eccetto il caso di debiti verso l'Amministrazione militare o verso lo Stato.

(Approvato).

Art. 3.

È fatta facoltà al Governo di condonare sino alla somma di lire 12,480,131 il debito di massa agli individui già appartenenti all'esercito ed ascritti alle classi del 1845 e anteriori.

(Approvato).

Ora si procede allo scrutinio segreto dei 4 progetti di legge già approvati.

(Il Senatore, Segretario, Verga fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Leggo il risultato della votazione:

Abolizione delle tasse per la navigazione e il trasporto o la fluitazione dei legnami sui laghi, fiumi, torrenti, rivi e canali.

Votanti	95
Favorevoli	93
Contrari	2

(Il Senato approva).

Spesa straordinaria pel secondo cambio decennale delle cartelle al portatore dei consolidati 5 e 3 per cento.

Votanti	95
Favorevoli	92
Contrari	3

(Il Senato approva).

Disposizioni sui crediti e debiti di massa dei militari dell'esercito.

Votanti	95
Favorevoli	89
Contrari	6

(Il Senato approva).

Modificazioni alla legge 7 luglio 1876 per la reintegrazione dei gradi militari a coloro che li perdettero per causa politica e per le pensioni ai feriti ed alle famiglie dei morti per l'indipendenza d'Italia.

Votanti	95
Favorevoli	62
Contrari	33

(Il Senato approva).

L'ordine del giorno per la tornata di domani, che si terrà alle ore 2, è il seguente:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Provvedimenti pei Comuni danneggiati dall'Etna, dai terremoti e dalle inondazioni del Po ed affluenti;

Tariffa per gli onorari degli avvocati e dei procuratori;

Modificazione al Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Modificazione alla legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Compimento della Facoltà filosofica letteraria nell'Università di Pavia.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).